FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0121/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5209/873pf25-26/GC/PN/fm del 7 settembre 2026, depositato l'8 settembre 2026, nei confronti del sig. Nejc Hozjan, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 5209/873pf25-26/GC/PN/fm del 7 settembre 2026 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
"*il sig. Nejc Hozjan, attualmente calciatore tesserato per la società MNK Osijek Kandit: per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla società A.S.D. Napoli Futsal la somma di € 181.000,00 accertata dal Tribunale Federale Nazionale – Settore Vertenze Economiche nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione n.13/TFNSVE-2024-2025 emessa in data 20.12.2024 e notificata in pari data*".

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale il 6 febbraio 2026 dall'A.S.D. Napoli Futsal, con il quale si rappresentava il mancato pagamento da parte, per quanto d'interesse, del calciatore Nejc Hozjan delle somme poste a suo carico dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in favore della società.
In particolare, la questione sottostante concerne il rispetto dell'accordo economico *ex* art. 94-ter delle N.O.I.F. datato 24 giugno 2022, depositato presso la Divisione Calcio a 5, con il quale calciatore si era vincolato alla A.S.D. Napoli Futsal per le stagioni sportive dal 2022/2023 al 2024/2025, a fronte di un compenso complessivo di € 90.500,00. L'art. 5 dell'accordo, conforme al modulo predisposto dalla Divisione, prevedeva a carico dell'atleta che, in pendenza di vincolo, si fosse tesserato presso un club di una federazione estera, una penale pari al doppio o al triplo degli importi pattuiti. Nel luglio 2022 il calciatore si tesserava con la società spagnola Club Noia Futbol Sala, senza dare riscontro alle diffide della società. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., con decisione del 21 dicembre 2023 (prot. CAE 164-quater/2022-2023), accertato l'inadempimento, condannava il calciatore al pagamento di una penale ridotta a € 30.166,67. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, decidendo sui reclami di entrambe le parti, con decisione n. 23/TFNSVE-2023-2024 dell'8 marzo 2024 respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal calciatore e lo condannava al pagamento dell'intera penale di € 271.500,00. Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, con decisione n. 51 del 7 novembre 2024, respinti i motivi relativi alla validità dell'accordo e della clausola penale, accoglieva il solo motivo concernente la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. e rinviava al Tribunale Federale Nazionale per la rideterminazione del *quantum*. In sede di rinvio, nel quale entrambe le parti si costituivano, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con decisione n. 13/TFNSVE-2024-2025 depositata il 20 dicembre 2024, condannava il sig. Hozjan a corrispondere alla A.S.D. Napoli Futsal l'importo di € 181.000,00, oltre accessori.
La Procura Federale iscriveva il procedimento il 4 marzo 2026 al n. 873pf25-26 e, nel corso delle indagini, acquisiva oltre all'attestazione del Collegio di Garanzia dello Sport del 23 aprile 2026 dell'omessa impugnazione della decisione n. 13/TFNSVE-2024-2025, la ricevuta di avvenuta consegna del 20 dicembre 2024 della p.e.c. con la quale la decisione era stata comunicata al difensore del calciatore, Avv. Marino Iannacchero, presso il quale si era domiciliato nel giudizio, la posizione storica di tesseramento del calciatore, dalla quale risulta che egli, dopo essere stato tesserato per la Sandro Abate Five Soccer dal 14 settembre 2023 fino allo svincolo del 1° luglio 2024, si è trasferito presso la federazione croata con certificato di trasferimento internazionale rilasciato il 21 agosto 2024, nonché la scheda della società di attuale appartenenza, la croata MNK Osijek.

Dall'esposto risulta, inoltre, che il 23 aprile 2025 il difensore della società aveva rinnovato, a mezzo p.e.c. indirizzata al difensore del calciatore, la richiesta di pagamento della somma dovuta.
Con provvedimento del 19 giugno 2026, condiviso nella stessa data dalla Procura Generale dello Sport, la Procura Federale disponeva l'archiviazione parziale del procedimento limitatamente alla posizione del sig. Dias Coelho, non essendo stato possibile acquisire la prova della consegna, a quest'ultimo, della decisione del Tribunale Federale Nazionale che lo riguardava.
Nei confronti del sig. Nejc Hozjan la Procura Federale adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 25 giugno 2026 (prot. 33498/873pf25-26/GC/PN/fm), assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione di memorie o per la richiesta di audizione. L'atto era spedito con raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (n. RR689843240IT) all'indirizzo della società croata di attuale tesseramento, MNK Osijek Kandit, Zrinjevac n. 11, Osijek. Dal sistema di tracciamento di Poste Italiane risulta che il plico, preso in carico il 1° luglio 2026, il 10 luglio 2026 non era consegnato per assenza del destinatario. Il plico era quindi restituito al mittente recante l'annotazione dell'operatore postale croato "*Non réclamé – Obaviješten, nije podigao pošiljku*" (avvisato, non ha ritirato l'invio), con data di ritorno 29 luglio. Il calciatore non presentava memorie, né chiedeva di essere ascoltato.
Con l'atto di deferimento sopra indicato, adottato il 7 settembre 2026 e depositato l'8 settembre 2026, la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare. Il deferimento era spedito al calciatore, presso il medesimo indirizzo, con raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, consegnata il 29 settembre 2026, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto e depositato in atti il 26 ottobre 2026.
Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza per l'8 ottobre 2026, con abbreviazione dei termini a dodici giorni liberi, e la relativa comunicazione era spedita al deferito con raccomandata internazionale l'8 settembre 2026.

Il dibattimento

All'udienza dell'8 ottobre 2026, svoltasi in videoconferenza, era presente l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale, rilevato che non risultava in atti l'esito delle raccomandate contenenti il deferimento e la convocazione, con ordinanza n. 20/TFNSD-2026-2027 rinviava la trattazione all'udienza del 19 novembre 2026, con abbreviazione dei termini a tre giorni liberi e salvezza dei diritti di prima udienza. L'ordinanza era spedita al deferito, presso il medesimo indirizzo, con raccomandata internazionale dell'8 ottobre 2026.
Alla nuova udienza del 19 novembre 2026, svoltasi in videoconferenza, era presente l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per il deferito. L'Avv. Pagnotta si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva l'irrogazione al sig. Nejc Hozjan della sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del C.G.S.
Esaurita la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

La decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
1. Occorre esaminare, in via preliminare, la regolarità delle comunicazioni effettuate al deferito, che il Tribunale è tenuto a verificare anche in sua assenza, trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa.
Il sig. Hozjan, al momento dell'instaurazione del procedimento, non era più tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., essendo tesserato presso una società croata. L'art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del C.G.S., in relazione a tali ipotesi, prevede la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento, con onere di quest'ultima di trasmetterla all'interessato. Questo Tribunale ha chiarito che tale previsione costituisce una norma di condotta e non di validità, sicché il suo mancato rispetto non incide sulla regolarità del giudizio quando l'atto sia comunque giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario (T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 139/TFNSD/2025-2026), e ha ritenuto adempiuti gli obblighi di comunicazione, nel caso di tesserato trasferito all'estero, con la trasmissione degli atti alla società estera presso la quale l'interessato risulta tesserato (T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 32/TFNSD/2025-2026). La scelta della Procura Federale di indirizzare gli atti direttamente al calciatore presso la società croata di attuale appartenenza, con raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, risulta, dunque, idonea, essendo anche più diretta rispetto alla comunicazione mediata dalla società italiana dell'ultimo tesseramento, che tra l'altro nel caso di specie è la società dall'esposto della quale il procedimento ha preso avvio e soprattutto è parte del contenzioso che ha dato origine al deferimento.
Quanto alla comunicazione di conclusione delle indagini, gli atti documentano non solo la spedizione, ma anche il tentativo di consegna del 10 luglio 2026, il rilascio dell'avviso e il mancato ritiro del plico nel periodo di giacenza, attestato dall'operatore postale di destinazione con l'annotazione "*non réclamé*". Non ricorre, quindi, l'ipotesi in cui sia depositato il solo modulo di spedizione, senza la prova quantomeno del tentativo di consegna, nella quale questo Tribunale ha escluso il perfezionamento della notifica (T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 138/TFNSD/2024-2025). Secondo il consolidato orientamento degli organi di giustizia federale, la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, in caso di mancato ritiro del plico regolarmente avvisato, per compiuta giacenza (C.F.A., Sez. II, n. 45/2019-2020; T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 139/TFNSD/2025-2026).
Il contraddittorio risulta, infine, regolarmente instaurato. Il deferimento, che avvisava l'incolpato della successiva fissazione

dell'udienza da parte del Presidente del Tribunale, è stato consegnato al destinatario il 29 settembre 2026, come attesta l'avviso di ricevimento sottoscritto, prima, dunque, dell'udienza dell'8 ottobre 2026. La comunicazione della fissazione di tale udienza era stata spedita sin dall'8 settembre 2026 con le medesime modalità e al medesimo indirizzo presso il quale il deferimento è stato ricevuto. Il deferito, posto in condizione di conoscere la pendenza del giudizio, ha scelto di non costituirsi e di non comparire.
In tale situazione trovano applicazione, in forza del rinvio ai principi generali del processo civile operato dall'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI e dall'art. 3, comma 4, del C.G.S., le regole proprie del giudizio in contumacia. L'art. 292 c.p.c. individua tassativamente gli atti che devono essere notificati alla parte non costituita, stabilendo che tutti gli altri non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Tra gli atti da notificare non rientra l'ordinanza con la quale il giudice rinvia la trattazione ad altra udienza. Del resto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che del rinvio d'ufficio dell'udienza non deve essere data comunicazione al contumace e che la mancata notizia del rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, 7 aprile 2011, n. 7983; Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 10157, con riguardo al rinvio d'ufficio dell'udienza istruttoria; nel rito del lavoro, Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 1984, n. 5123), gravando sulla parte ritualmente evocata in giudizio e rimasta contumace l'onere di accertare l'udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27165). Il principio è stato recepito da questo Tribunale, che ha ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio nei confronti del deferito che, ricevuta rituale comunicazione della fissazione della prima udienza, non si sia costituito in giudizio, escludendo la necessità di dare corso alle ulteriori comunicazioni concernenti il rinvio della trattazione (T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 121/TFNSD/2025-2026). In senso conforme, la Corte federale d'appello ha escluso la lesione del diritto di difesa del tesserato all'estero che, pur a conoscenza della pendenza del procedimento, se ne sia disinteressato, venendo meno all'onere di diligenza che su di lui gravava (C.F.A., Sez. I, n. 31/2025-2026).
Ne consegue che la regolarità del giudizio non dipende dalla prova della ricezione dell'ordinanza di rinvio all'udienza del 19 novembre 2026, la quale, peraltro, è stata comunque spedita al deferito l'8 ottobre 2026, presso il medesimo indirizzo. La mancata partecipazione del deferito al giudizio nel caso di specie è imputabile esclusivamente alla condotta difensiva di questo ultimo e non può determinare la mancata prosecuzione del procedimento.
2. Non è di ostacolo alla procedibilità dell'azione disciplinare la circostanza che il sig. Hozjan, al momento della scadenza del termine per il pagamento, fosse già tesserato presso una federazione estera.
L'art. 9, comma 1, del C.G.S. dispone che i tesserati sono punibili con le sanzioni ivi previste " *anche se non più tesserati*", così affermando la piena potestà disciplinare federale nei confronti di chi abbia fatto parte dell'ordinamento e se ne sia poi allontanato (T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 131/TFNSD/2023-2024). Nel caso di specie l'obbligazione rimasta inadempiuta trova la sua fonte in un rapporto sorto e svoltosi integralmente nell'ordinamento federale, segnatamente l'accordo economico ex art. 94-ter delle N.O.I.F. concluso con una società affiliata quando il calciatore era tesserato per la F.I.G.C., nonché il relativo contenzioso, promosso e coltivato davanti agli organi di giustizia sportiva in tutti i gradi, nei quali il calciatore si è difeso con l'assistenza di un difensore (proponendo anche reclamo e ricorso), nell'ambito del quale è stata tra, l'altro, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione della giustizia sportiva nazionale.
Il dovere di dare esecuzione alle decisioni degli organi di giustizia sportiva, che costituisce lo sviluppo necessario dell'adesione all'ordinamento federale, non può venire meno per effetto del trasferimento presso una federazione estera, che altrimenti si risolverebbe in un agevole strumento per sottrarsi all'adempimento di quanto accertato in sede federale ed eludere i procedimenti disciplinari. Tale affermazione è del resto confermata dalla previsione dell'art. 9, comma 1, lett. f), del C.G.S., che consente di richiedere l'estensione della squalifica in ambito UEFA e FIFA proprio al fine di assicurarne l'effettività nei confronti di chi svolga la propria attività al di fuori dell'ordinamento nazionale.
3. Nel merito, la violazione contestata risulta documentalmente provata.
L'art. 31, comma 11, del C.G.S. prevede che il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni *ivi* indicate, che per i tesserati sono quelle di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) e h). La norma ha portata generale e ricomprende tutte le somme poste a carico dei tesserati con le decisioni degli organi di giustizia sportiva (C.F.A., Sez. I, n. 32/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 34/2026-2027), tra le quali rientrano, senza possibilità di dubbio, quelle liquidate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.
Si tratta di un illecito di natura omissiva che si perfeziona con la sola scadenza del termine, senza che occorra alcun ulteriore accadimento e senza che rilevi quanto avvenuto successivamente (C.F.A., Sez. I, n. 34/2026-2027, che richiama C.F.A., Sez. I, n. 32/2022-2023, C.F.A., Sez. I, n. 55/2023-2024 e C.F.A., Sez. I, n. 86/2023-2024). Il dovere di dare puntuale e integrale esecuzione alle decisioni degli organi di giustizia sportiva costituisce, del resto, specifica espressione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., la cui violazione rileva anche in via autonoma (C.F.A., Sez. I, n. 34/2026-2027, che richiama C.F.A., Sez. Unite, n. 67/2024-2025 e n. 35/2025-2026).
Nel caso di specie la decisione n. 13/TFNSVE-2024-2025 è stata comunicata il 20 dicembre 2024 a mezzo p.e.c. al difensore del calciatore, presso il quale questi aveva eletto domicilio nel giudizio, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna. Tale comunicazione al domiciliatario è pienamente idonea a far decorrere il termine per il pagamento. La decisione non è stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ed è divenuta definitiva. Il termine di trenta giorni è, dunque, spirato nel gennaio 2025 senza che il calciatore abbia corrisposto alcuna somma. Né il pagamento è intervenuto successivamente, nonostante

la rinnovata richiesta inviata dalla società al difensore del calciatore il 23 aprile 2025. Il calciatore, del resto, non poteva ignorare la pendenza del giudizio di rinvio e il suo esito, essendosi costituito e avendo concluso, per il tramite del proprio difensore, anche in quella fase.
Sotto il profilo soggettivo, l'obbligo faceva capo personalmente al sig. Hozjan, debitore della somma accertata. Nessun elemento è stato addotto, né emerge dagli atti, che possa giustificare l'inadempimento o renderlo non imputabile. La condotta integra, pertanto, la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 31, comma 11, del medesimo Codice.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 31, comma 11, del C.G.S. rinvia, per i tesserati, alle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, del Codice, rimettendo la scelta della specie e della misura della sanzione all'apprezzamento del Tribunale, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del C.G.S., deve tenere conto della natura e della gravità dei fatti e valutare le circostanze aggravanti e attenuanti, al fine di assicurare che la sanzione abbia carattere di effettività e di afflittività, nel rispetto del principio di proporzionalità (C.F.A., Sez. I, n. 34/2026-2027).
La condotta del deferito riveste particolare gravità. L'importo non corrisposto è assai rilevante. Il debito è stato accertato all'esito di un contenzioso articolato in più gradi, al quale il calciatore ha preso parte attivamente e nel quale ha potuto far valere ogni sua ragione. La somma, infine liquidata in misura ridotta rispetto a quella in precedenza riconosciuta alla società, è rimasta del tutto inadempiuta per quasi due anni dalla scadenza del termine. A ciò si aggiungono la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza, anche solo nella forma di un pagamento parziale o di una proposta di adempimento, nonché il disinteresse mostrato nei confronti del procedimento disciplinare. Non ricorrono circostanze attenuanti. La condotta lede, inoltre, l'interesse, centrale per l'ordinamento federale, all'effettività delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, che verrebbe svuotato se il trasferimento all'estero consentisse al debitore di sottrarvisi senza conseguenze.
Alla luce di tali elementi, e in accoglimento della richiesta della Procura Federale, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica.
Deve essere disposta, altresì, la richiesta di estensione della sanzione in ambito UEFA e FIFA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del C.G.S. Il deferito svolge attualmente la propria attività presso una società affiliata a una federazione estera, sicché una squalifica limitata all'ambito F.I.G.C. sarebbe priva di qualsiasi concreta afflittività, in contrasto con l'art. 44, comma 5, del Codice. L'estensione risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare l'effettività della sanzione ed è proporzionata in relazione alla gravità della condotta e alla circostanza che essa è l'unico strumento idoneo a dare a quest'ultima una risposta disciplinare effettiva (per la squalifica con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA nei confronti di calciatore tesserato presso una federazione estera, T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 32/TFNSD/2025-2026, confermata da C.F.A., Sez. I, n. 31/2025-2026).
Resta fermo, ai sensi dell'art. 31, comma 11, del C.G.S., l'obbligo del sig. Hozjan di provvedere al pagamento in favore della A.S.D. Napoli Futsal delle somme poste a suo carico con la decisione n. 13/TFNSVE-2024-2025.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Nejc Hozjan la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

.

IL RELATORE
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 27 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai